



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 200 DEL 03/06/2024

Numero di Servizio 25 / 2024

OGGETTO: . 71/I – TRATTO DENOMINATO “VIA MARINA DI COTTONE”
TRASMISSIONE ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO ESTIVO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Nuovo Codice della Strada)

- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
- Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- L’art. 51 dello Statuto di questo Ente;
- L’art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

VISTA:

- la nota prot. n. 0011355 del 07/05/2023 a firma del Comandante della Polizia Municipale e del Sindaco del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, introitata al Protocollo Generale dell’Ente il 07/05/2023 n. 0021831 con la quale si chiede l’adozione di un’Ordinanza per l’istituzione di divieti e limitazioni dal 01/06/2024 al 30/09/2024 lungo la strada Provinciale 71/I denominata “Via Marina di Cottone”.
- Nella suddetta nota, si richiede l’Ordinanza di divieto di sosta con rimozione veicolare temporanea in quanto si ritiene necessaria per evitare gravi disagi ai bagnanti e turisti che si recheranno sull’arenile in occasione della stagione balneare 2024.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

VERIFICATO che:

- la S.P.71/I si diparte dall'innesto con la S.S.114 nel comune di Fiumefreddo fino al litorale di Marina di Cottone, con delibera di G.P. n° 289 del 24/08/2005, è stata preclassificata come strade di tipo F extraurbano, ambito territoriale extraurbano F2, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.
- Il tratto interessato dall'istituzione dei divieti e limitazioni a causa del notevolissimo traffico veicolare e pedonale che nella stagione estiva interessa la strada oggetto della presente Ordinanza, è compreso tra l'incrocio con la regia trazzera Riposto Schisò per circa Km 0+300 a salire verso il Centro Abitato e rispetto alla direzione di marcia Est-Ovest.

CONSIDERATO che:

- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 e 6 del C.d.S..
- per i tratti di ricadenti all'esterno dei centri abitati di Fiumefreddo, delimitati ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Provincia, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera b) del C.d.S.;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 37e 39 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lett. a) e b) del C.d.S, dal **01/06/2024** e fino al **30/09/2024**, la regolamentazione della circolazione lungo la **S.P.71/I** denominata "**Via Marina di Cottone**" secondo i seguenti criteri:

- Divieto di sosta con rimozione veicolare nel tratto compreso dall'intersezione con la Regia Trazzera Riposto-Schisò per km 0+300 circa a salire verso il centro abitato e rispetto alla direzione di marcia Est-Ovest;
- Istituzione di: limite massimo di velocità di 30 km/h lungo tutto il tratto.

Adeguata pubblicità al provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione.

La nuova segnaletica verticale ed orizzontale sarà realizzata e collocata a cura del Comune di Fiumefreddo nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel D.M. 10/07/2002.

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi ed in contrasto con quella temporanea, dovrà essere

opportunamente oscurata.


Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale, nonché al Sindaco del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
I.D.T. Geom. Cinzia Bisicchia*



Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.